

CONSIGLIO GENERALE CISL FP

30.09.2026

Le novità della Legge
1/2026 e le Convenzioni
Assicurative CISL FP



1



- La Legge nr.1/2026 – Novità in materia di responsabilità amministrativa per danno erariale
- Polizza Rc Patrimoniale Colpa Grave Amministrativa
 - *Polizza Base Ed Integrative*



LEGGE NR.1 DEL 2026

Il 7 gennaio 2026 è stata pubblicata in G.U. la Legge n. 1 recante, tra l'altro, Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20 e la delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei Conti, entrata in vigore il 22 gennaio 2026.

La novella interviene, tra l'altro, **sulla responsabilità amministrativa per danno erariale** e sui compiti della Corte dei Conti, introducendo disposizioni su detta responsabilità, controllo preventivo di legittimità, assicurazione obbligatoria, controllo in materia di contratti pubblici e PNRR.

È inoltre prevista una delega al Governo per il riordino delle funzioni della Corte.

Di seguito analizzeremo le principali novità che hanno impatto sulle coperture assicurative.

INTRODUZIONE DI LIMITE ALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

E' stato introdotto un "CAP" alla responsabilità erariale, potenziando ex lege l'esercizio del potere riduttivo del Giudice contabile, in via di fatto trasformandone l'esercizio da facoltà ad obbligo.

Salvo i casi di dolo o illecito arricchimento, la Corte dei Conti sarà tenuta a esercitare il potere di riduzione **ponendo a carico del responsabile un importo non superiore al 30% del pregiudizio accertato ed in ogni caso non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita** nell'anno d'inizio della condotta lesiva causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, ovvero non superiore al doppio del corrispettivo o dell'indennità percepiti per il servizio reso all'amministrazione o per la funzione o l'ufficio svolti, che hanno causato il pregiudizio.

Nella quantificazione del danno dovrà inoltre tenersi conto dell'eventuale concorso dell'amministrazione danneggiata, oltre che dei vantaggi comunque conseguiti dalla stessa, da altra amministrazione o dalla collettività, dando dunque codificazione puntuale al principio della *compensatio lucri cum damno* e rafforzando quello di proporzionalità della condanna;"



Il massimale della polizza base CISL FP è ampiamente capiente rispetto al limite posto dalla norma.

IL CD.

«DOPPIO
BINARIO»

La introduzione di un limite alla Responsabilità Amministrativa di Dipendenti ed Amministratori Pubblici va esaminato anche alla luce della recente Dottrina e Giurisprudenza, che si è espressa in modo affermativo sul «doppio binario» e, cioè, sulla possibile coesistenza di due distinti procedimenti per responsabilità a carico del Dipendente Pubblico: l'uno davanti alla Corte dei Conti (con CAP al 30% del danno) e l'altro, senza limiti, innanzi all'autorità Giudiziaria Ordinaria (Civile - Penale).

Tale orientamento è stato assunto dalla Corte dei Conti (parere della sezione della Corte dei Conti Lombardia dell'11 settembre 2025) e dalla Cassazione in una recentissima sentenza (CASSAZIONE CIVILE, 23/01/2026, N. 1573).

La **teoria del doppio binario** (o della doppia tutela) indica la coesistenza in parallelo di due rimedi giurisdizionali autonomi per lo stesso fatto illecito: l'**azione erariale della Procura contabile** dinanzi alla Corte dei Conti per tutelare l'interesse pubblico generale, e l'**azione risarcitoria ordinaria** promossa direttamente dalla Pubblica Amministrazione davanti al **giudice civile** per il ristoro del proprio danno contrattuale o extracontrattuale.

Dato che la Corte dei Conti è ora obbligata ad applicare i tetti di risarcimento (massimo il 30% del danno totale ed entro le due annualità di stipendio) per i casi di colpa grave, il giudizio contabile si trasforma in una condanna intrinsecamente **parziale**.

IL
MECCANISMO
DEL «DOPPIO
BINARIO»

Il meccanismo: Secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza, l'Amministrazione che subisce un danno **non può semplicemente rinunciare al restante 70% del credito non coperto dalla sentenza contabile.**

L'obbligo di agire in sede civile: Per non incorrere a loro volta in una nuova e autonoma responsabilità erariale per omissione, **i Dirigenti dell'Amministrazione danneggiata sarebbero di fatto obbligati ad adire il giudice civile ordinario per tentare il recupero dell'eccedenza secondo le ordinarie regole civilistiche (art. 2043 c.c. o responsabilità contrattuale), in cui non operano i tetti di risarcimento della Legge Foti.**

Inoltre su tale aspetto è stata posta questione di legittimità costituzionale in quanto la Legge non ha copertura finanziaria e, pertanto, collocherebbe a carico della comunità danneggiata i due terzi del danno subito, in contraddizione con i principi di eguaglianza e di solidarietà sociale sanciti dalla Costituzione.



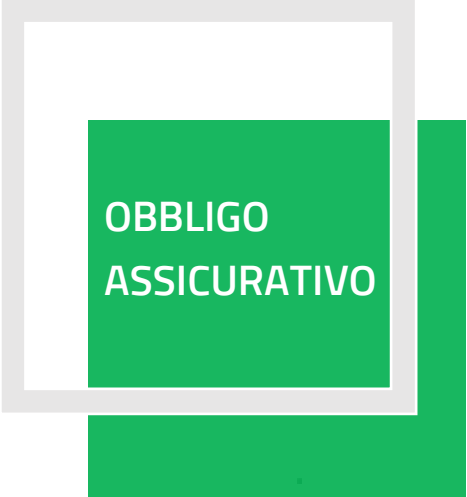
La Convenzione CISL FP prevede già, nell'oggetto dell'assicurazione, la operatività a seguito di condanna della Corte dei Conti o di altro organo di giustizia Civile o Amministrativa dello Stato.

PRESCRIZIONE**Inserimento delimitazione periodo prescrizione**

La novella interviene anche sulla decorrenza del termine di prescrizione quinquennale prevedendo che il diritto al risarcimento del danno si prescriva in ogni caso in cinque anni, **decorrenti dalla data in cui si è verificato fatto dannoso**, "indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno", **ovvero, in caso di occultamento doloso del danno "realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione" dalla data della sua scoperta**, così da prevenire interpretazioni giurisprudenziali più estensive.



La Convenzione CISL FP prevede di default una retroattività di 5 anni ed una postuma quinquennale, entrambe estendibili volontariamente.



OBBLIGO ASSICURATIVO

Di massimo rilievo è l'introduzione di un **obbligo assicurativo in capo a chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche dal quale discenda la sua sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei Conti.**

L'applicazione di tale disposizione è stata successivamente **differita al 1° gennaio 2027** dal Decreto cd. Milleproroghe.

La disposizione prevede che i soggetti interessati *siano tenuti a stipulare, prima dell'assunzione dell'incarico, una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali cagionati all'amministrazione per colpa grave, stabilendo altresì che, nei relativi procedimenti, l'impresa di assicurazione sia litisconsorte necessario.*

Chi è soggetto all'obbligo?

La formulazione particolarmente ampia della norma [...*"chiunque" assuma un incarico comportante la "gestione di risorse pubbliche"*] lascia allo stato alcuni margini interpretativi.

In attesa di ulteriori chiarimenti circa l'esatto perimetro applicativo della disposizione, appare prudente adottare un approccio cautelativo, valutando l'opportunità di una copertura assicurativa con riferimento alle categorie di dipendenti pubblici potenzialmente esposte alla responsabilità amministrativo-contabile in ragione delle funzioni concretamente esercitate.

Proporre agli Iscritti di attivare la copertura assicurativa, darà loro sicuramente una garanzia importante, anche alla luce di tale previsione normativa.

OBBLIGO
ASSICURATIVO

UN PRIMO IMPORTANTE ORIENTAMENTO INTERPRETATIVO: La Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la deliberazione n. 102/2026/PAR, fornisce un primo significativo criterio per individuare i destinatari del nuovo obbligo: *il perimetro deve essere definito secondo un criterio sostanziale e funzionale; ciò che rileva è l'effettiva gestione delle risorse pubbliche e la possibilità di incidere sul patrimonio dell'amministrazione, non la sola qualifica formalmente rivestita.*

In questa prospettiva, l'obbligo assicurativo è potenzialmente *riconducibile a tutte le figure che, a qualunque titolo, di diritto o di fatto, gestiscano risorse pubbliche.*

La nozione di *"risorse pubbliche" deve inoltre essere considerata in senso ampio e non necessariamente circoscritta alle sole risorse finanziarie, potendo assumere rilievo anche la gestione di beni o valori dell'amministrazione.*

Anche alla luce di tale orientamento, appare a maggior ragione opportuno **non circoscrivere preventivamente l'obbligo** ai soli Dirigenti o ai soggetti formalmente titolari di funzioni finanziarie.

Nelle more di ulteriori chiarimenti, è consigliabile valutare in senso ampio la platea potenzialmente interessata, **verificando caso per caso le funzioni concretamente esercitate e l'effettiva gestione di risorse pubbliche.**

La copertura per Colpa Grave CISL FP è utile a questo!

LA POLIZZA RC
PATRIMONIAL
E COLPA
GRAVE CISL FP

La polizza RC Patrimoniale Colpa Grave CISL FP è già **adeguata ai dettami della Legge 1/2026 ed idonea ad adempiere al relativo obbligo assicurativo**, in quanto:

- ✓ la Convenzione CISL FP garantisce a ciascun Tesserato la possibilità di avere il **proprio personale certificato assicurativo**: laddove l'Ente di appartenenza intendesse verificare l'ottemperanza all'obbligo assicurativo dei propri Dipendenti o semplicemente acquisire le informazioni necessarie a chiamare in causa la Compagnia (litisconsorte necessario), ciascun Iscritto CISL FP ha già a disposizione la documentazione da fornire al proprio Ente, scaricabile dalla propria Area Riservata.
- ✓ La Convenzione CISL FP prevede già, nell'oggetto dell'assicurazione, **la operatività a seguito di condanna della Corte dei Conti o di altro organo di giustizia Civile o Amministrativa dello Stato**.



- La Legge nr.1/2026 – Novità in materia di responsabilità amministrativa per danno erariale
- *Polizza Rc Patrimoniale Colpa Grave Amministrativa*
 - *Polizza Base Ed Integrative*

RC
PATRIMONIALE
COLPA GRAVE



- Compagnia: Lloyd's
- Assicurato: Iscritto alla CISL FP che abbia aderito volontariamente alla copertura assicurativa.
- Chi copre: iscritti alla CISL FP in regola con il pagamento della quota associativa annuale. La copertura decade immediatamente in caso di recesso dal tesseramento CISL e/o cancellazione iscrizione.
- Massimale: € 250.000,00 per assicurato - Nessun massimale aggregato di convenzione
- Retroattività: 5 anni
- **Inclusione della copertura per danni materiali e lesioni personali, con sottolimito di € 100.00,00 – Novità 2026**
- Postuma: 5 anni, per decesso, pensionamento o cessazione attività lavorativa senza che sia stata intrapresa una nuova e medesima attività
- Possibilità di acquistare la copertura postuma per una durata di 10 anni con il pagamento del relativo sovrappremio (120 € tecnici e 100 € per tutti gli altri profili) – **Novità 2026**
- Inserita la garanzia Rc Professionale del Dirigente Sindacale – **Novità 2026**
- Franchigia: nessuna

RC PATRIMONIALE COLPA GRAVE

UPGRADE DELLA POLIZZA - INTEGRATIVE

Tramite il portale CISL FP è possibile (consigliabile) ampliare la portata della copertura assicurativa base, ad es.:

- Estendendo la retroattività sino a **Illimitata**
- Aumentando il **massimale di copertura** (€ 750.000,00 – € 1.500.000,00 – € 2.500.000,00 – € 5.000.000,00)
- Aumentando il massimale della **garanzia RC per danni materiali e corporali verso Terzi**
- Inserendo la ulteriore **garanzia RC Amministrativa e Contabile a seguito di ingiuria, calunnia, diffamazione verso Terzi**
- Inserendo funzioni aggiuntive/ulteriori incarichi ricoperti
- Estendendo la **postuma** per una durata totale di 10 anni – **Novità 2026**
- Inserendo la **garanzia Rc Professionale del Dirigente Sindacale** – **Novità 2026**



COSA È UN MASSIMALE AGGREGATO



IL MASSIMALE AGGREGATO DI POLIZZA

Nelle polizze convenzione



Il massimale aggregato è la “**cisterna comune**” che contiene la disponibilità massima di indennizzo che la compagnia pagherà per **tutti gli assicurati** aderenti alla convenzione e per **l'intera durata della polizza** (di solito annuale), indipendentemente dal numero dei sinistri.



IN SINTESI



È il “**tetto massimo condiviso**” tra tutti gli aderenti: una volta consumato, la copertura collettiva si esaurisce.

ESEMPIO PRATICO



Polizza convenzione RC professionale



100 professionisti aderenti



Massimale per singolo sinistro: € 1.000.000



Massimale aggregato annuo di polizza: € 3.000.000



SINISTRO

PAGA LA COMPAGNIA

RESIDUO NELLA CISTERNA



€ 1.000.000



€ 2.000.000



€ 800.000



€ 1.200.000



€ 1.200.000



€ 0 (azzerato)



Da questo momento in poi, anche se altri assicurati subiscono sinistri coperti, la compagnia non sarà più tenuta a risarcire, oppure risarcirà solo entro l'eventuale residuo disponibile.

COSA SIGNIFICA OPERATIVAMENTE?



Il massimale per sinistro si applica ad ogni singolo evento.



Il massimale aggregato si riduce ad ogni risarcimento pagato a favore di qualsiasi aderente.



Quando l'aggregato si esaurisce, la copertura collettiva si esaurisce.



Di norma, il massimale aggregato si reintegra alla scadenza annuale della polizza (verificare in polizza).

DIFFERENZE DA NON CONFONDERE



Massimale per sinistro
Limite massimo per ciascun evento dannoso.



Massimale per assicurato
Limite riferito al singolo aderente/assicurato.



Massimale aggregato
“La cisterna comune”: plafond complessivo condiviso tra tutti gli aderenti.

COSA VERIFICARE SEMPRE IN POLIZZA CONVENZIONE

- ✓ Se il massimale aggregato coincide con la somma dei massimali individuali oppure è inferiore.
- ✓ Se si reintegra dopo ogni sinistro o solo a scadenza annuale.
- ✓ Se esistono sottolimiti aggregati per particolari garanzie.
- ✓ Se il massimale aggregato vale per tutti i paesi / tutte le sezioni di polizza.



Il massimale aggregato è come una cisterna comune: la sinistrosità di alcuni aderenti può ridurre la capienza disponibile per gli altri.

CONFRONTO CON ALTE CONVENZIONI

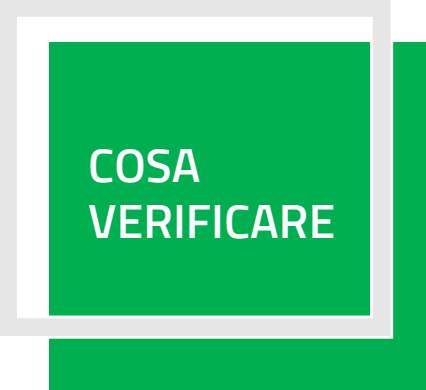
	ALTRE CONVENZIONI ASSICURATIVE	CISL FP
Oggetto della polizza:	Copre esclusivamente la Responsabilità amministrativa, contabile o erariale nei confronti dell'Ente per Colpa Grave, come definita e tipizzata dalla Legge 14 gennaio 1994, n. 20, e s.m.i., purché accertata con sentenza della Corte dei Conti. In caso di condanna in sede civile (Doppio Binario) quindi la polizza non opera.	L'oggetto dell'Assicurazione è molto più ampio e comprende: ❶ la responsabilità civile e professionale per <u>Perdite Patrimoniali</u> involontariamente cagionate a terzi, comprese le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato; ❷ l'azione di rivalsa esperita dall'Ente di Appartenenza e dalla <u>Pubblica Amministrazione</u> per i danni provocati dall'Assicurato stesso, con colpa grave e dei quali l'Ente di Appartenenza o la <u>Pubblica Amministrazione</u> siano stati chiamati a rispondere direttamente; ❸ la Responsabilità Amministrativa e contabile per danni cagionati dall'assicurato all'Ente di Appartenenza, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue mansioni e/o funzioni istituzionali. Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni della Corte dei Conti, nonché di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato. La polizza opera anche di condanna in sede civile (Doppio Binario)
Danni materiali:	Coperti solo se accertati con sentenza della Corte dei Conti. La polizza non opera in sede di condanna civile.	La polizza comprende le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni della Corte dei Conti, nonché di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.

CONFRONTO CON ALTE CONVENZIONI

Danni ai mezzi:	i danni ai mezzi sono coperti sino al limite di € 100.000,00 per sinistro e per anno.	La copertura dei mezzi è compresa nella garanzia "Danni Materiali" e non è sottolimitata; la garanzia danni materiali può essere concessa sino ad € 500.000,00.
Terzi esclusi:	Sono escluse Richieste di Risarcimento avanzate dall'Ente.	E' compresa l'azione di rivalsa dell'Ente.
Calunnia, ingiuria e diffamazione:	Sono escluse le richieste di risarcimento derivanti da Calunnia, ingiuria o diffamazione.	E' possibile includere la garanzia "RC patrimoniale per calunnia ingiuria e diffamazione".
Responsabilità del Datore di Lavoro:	Sono escluse le richieste di risarcimento direttamente o indirettamente derivanti da danni e perdite patrimoniali a prestatori di lavoro dipendenti dell'Assicurato e a dirigenti, amministratori e collaboratori in genere dell'Assicurato per morte, lesioni personali, malattie o invalidità occorsi in occasione di qualsiasi forma di contratto di lavoro, impiego, assunzione o collaborazione, o che derivino per una qualsiasi violazione di doveri e obblighi del datore di lavoro verso dipendenti e collaboratori in genere.	Nell'ambito della Estensione di Copertura nr.4 (sempre operante) "Perdite Patrimoniali per l'attività derivante dal Decreto 81/2008" sono comprese in garanzia anche le attività svolte dagli <u>Assicurati in funzione</u> di "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione"

**CONFRONTO
CON ALTE
CONVENZIONI**

Estensione D. Lgs. 81/2008:	La garanzia non opera per qualsiasi azione di rivalsa della Responsabilità Civile Operai e/o prestatori di lavoro, INAIL inclusa, la quale si intende pertanto espressamente esclusa dalla presente copertura.	Non è esclusa.
RC Professionale Tecnici:	copertura molto limitata	Oltre a fornire una garanzia più estesa, comprende anche le seguenti fattispecie non coperte dalle altre convenzioni: ❶ Perdite Patrimoniali conseguenti ad inidoneità dell'opera; ❷ danni alle opere; ❸ danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori.
Ulteriori estensioni di copertura:		Ulteriori estensioni di copertura presenti: Consulenza e controlli in ambito di ecologia e ambiente – Attività di responsabile per la prevenzione della corruzione – Pubblicità e trasparenza – RC Professionale del Dirigente Sindacale.



COSA VERIFICARE

Quando si aderisce ad una convenzione assicurativa è bene verificare la presenza di alcune caratteristiche, al fine di evitare spiacevoli inconvenienti in caso di sinistro.

- ✓ la convenzione deve garantire **il rilascio di un certificato assicurativo individuale**, rilasciato da soggetto idoneo a certificare la presenza della copertura e le caratteristiche (N.B.: il Sindacato non è soggetto idoneo, non essendo autorizzato ad esercitare l'attività assicurativa e non essendo iscritto al R.U.I.).
- ✓ **Nessun Massimale Aggregato!!!!** Non è sufficiente che la documentazione pubblicitaria affermi che non c'è alcun massimale aggregato, occorre verificare la documentazione ufficiale rilasciata dalla Compagnia e se vi sono delle parti oscurate è indispensabile richiedere copia integrale senza omissioni.
- ✓ La copertura assicurativa deve intervenire non solo in caso di condanna della Corte dei Conti.
- ✓ Qual è il livello di assistenza e/o consulenza che mi viene fornito prima della stipula o successivamente in caso di sinistro? Il Consulente Assicurativo del Sindacato ha una struttura organizzativa adeguata?



INSIEME
PER UN FUTURO MIGLIORE

CGIL

UIL

UGL

USB

CONF.SAL

CISL
FP

CISL
FP

**ASSISTENZA
PER LA GESTIONE
DELLE
CONVENZIONI
ASSICURATIVE**



- SITO INTERNET/PIATTAFORMA CISL: <https://mag.fpcisl.it/>
- NUMERO VERDE: 06.85.30.65.80
Lun.-Giov. 9.30/13.00 - 14.00/16.00
Ven. 9.30/13.00
- MAIL CUSTOMER CARE: assicurazionicislfp@magitaliagroup.com
- MAIL CUSTOMER CARE SINISTRI: sinistricislfp@magitaliagroup.com